

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL PIEMONTE**

**SEDE DI TORINO**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse della Sig.ra **Sathya Denegri** (C.F. DNGSHY02B55G674W), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o agli indirizzi pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvсандelia@cnfpec.it elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma, alla via di San Tommaso D'Aquino, n. 47

**CONTRO**

**l'Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore *pro tempore*;

**NONCHÉ**

nei confronti dei controinteressati in atti.

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del Decreto Rettorale n. 3483/2024 prot. n. 285897 del 4 giugno 2024 dell'Università degli Studi di Torino, che avente ad oggetto *“Esame di ammissione al corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA (Classe LM-51) – Dipartimento di Psicologia - Anno Accademico 2024/2025”*;
- della delibera del Senato Accademico 3/2023/IV/13 del 19 dicembre 2023 relativa alle *“Procedure per l'iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2024/2025”*;
- della proposta formulata dal Senato Accademico 4/2024/V/2 del 6 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l'anno accademico 2024/2025;

- del regolamento didattico del corso di laurea magistrale in corso di laurea magistrale in psicologia clinica - Classe LM-51 Psicologia - dell'Università di Torino, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l'esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea nonostante il punteggio utile per l'immatricolazione ottenuto;
- del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1883/2013 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Regolamento didattico del Dipartimento di Psicologia, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l'anno accademico 2024/2025;
- della deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia seduta del 17/04/2024, concernente la programmazione per l'accesso al primo anno dei corsi di studio e la modalità di erogazione delle prove per l'anno accademico 2024/2025;
- della delibera assunta dal Senato Accademico del 19 marzo 2024 relativa alle Scadenze amministrative per l'anno accademico 2024/2025;

- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 25 settembre 2024 e relativa alla procedura di valutazione comparativa dei titoli prevista ai fini dell'ammissione con selezione locale al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica per l'a.a. 2024/2025;
- del primo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 1 ottobre 2024;
- del secondo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 4 ottobre 2024;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 14 ottobre 2024;
- del terzo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 14 ottobre 2024;
- del quarto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 17 ottobre 2024;
- del quinto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 22 ottobre 2024;
- del sesto subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 30 ottobre 2024;
- del settimo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 5 novembre 2024;
- dell'ottavo subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 13 novembre 2024;
- del nono subentro nella graduatoria finale di merito pubblicato in data 19 novembre 2024;
- dell'ulteriore scorrimento della graduatoria (in presenza di disponibilità di posti non coperti e di idonei) intervenuto in data 21 novembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato permette l'istituzione dell'accesso programmato ai corsi

di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati.

**NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO**

del diritto di parte ricorrente a veder riconoscere come libero ed a numero aperto l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica – Classe DM 51, presso l'Ateneo di Torino, relativamente all'a.a. 2024/2024.

**PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2 C.P.A.**

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché all'apertura del corso di laurea in Psicologia Clinica indebitamente sottoposto al numero chiuso.

**FATTO**

1. Come noto, in base all'art. 2 della L. 264/1999, le Università hanno la facoltà di istituire l'accesso programmato a determinati corsi di laurea non riconducibili all'articolo 1 della suddetta Legge (che ne prevede l'istituzione su base nazionale) sebbene a tal fine debbano rispettare specifiche e tassative condizioni.

Forte di tale previsione normativa, l'Ateneo resistente, con il Decreto Rettorale impugnato, emanava il bando relativo alle modalità di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, disponendone l'accesso programmato.

Difatti, per l'anno 2024-2025 l'immatricolazione al corso di laurea predetto veniva subordinata alla partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa dei titoli.

In pratica, ai sensi dell'art. 3 del bando succitato, che stabilisce i criteri per la formazione della graduatoria e, dunque, di calcolo del punteggio con cui i candidati venivano ammessi in graduatoria, si prevedeva, non più un test d'ingresso attraverso il quale valutare, in base ad un programma ben precisato, predefinito e conosciuto da ogni studente, la preparazione del candidato, bensì una procedura che li paragonasse e comparasse in virtù di un punteggio determinato dalla valutazione dei requisiti curriculari dello studente.

Nello specifico, il calcolo veniva effettuato “*sulla base dei dati della carriera universitaria. Verranno prese in considerazione le votazioni riportate negli esami di profitto degli insegnamenti dei settori M-PSI (da M-PSI/01 a M-PSI/08) secondo il seguente dettaglio: 1) La Commissione valuterà un numero massimo di 110 CFU; il numero minimo di CFU di ambito psicologico per partecipare alla selezione è di 80 CFU; 2) Il/la Candidato/a, all’atto della presentazione dei titoli (...) dovrà indicare sull’apposita tabella: a. la denominazione degli insegnamenti di cui chiede la valutazione (minimo 80 CFU, massimo 110 CFU); b. Il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) degli insegnamenti; c. la relativa valenza in CFU; d. la valutazione degli esami espressa in trentesimi; e. la data in cui è stato sostenuto l’esame; f. l’Università presso la quale si è sostenuto l’esame - Il/la Candidato/a non può portare in valutazione un numero di CFU superiore a 110. Se la somma dei CFU assegnati agli insegnamenti che il/la Candidato/a porta in valutazione consegna una somma superiore ai 110, il/la Candidato/a dovrà decurtare l’eccedenza di CFU rispetto ai 110 massimo consentiti, dall’esame in cui ha ottenuto la valutazione più bassa (...); - Il/la Candidato/a potrà portare in valutazione i soli esami valutati in trentesimi. (...) La votazione 30 e lode avrà un fattore di moltiplicazione pari a 33. In caso di pari merito verrà privilegiato il/la Candidato più giovane”.*

Tale parametro, veniva utilizzato per valutare la ricorrente, finendo indubbiamente per penalizzarlo. Difatti, l’odierna ricorrente, il quale già conseguiva una laurea triennale presso la medesima Università, presentava regolarmente domanda per partecipare alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 2 del bando, entro i termini indicati dalle *lex specialis*.

Tuttavia, alla pubblicazione della graduatoria, intervenuta in data 25 settembre 2024, prendeva contezza di non essere annoverato tra i vincitori della selezione, i soli a poter procedere all’immatricolazione.

**Appare chiaro che la ricorrente veniva esclusa dal corso di laurea ambito esclusivamente in virtù della sua pregressa carriera accademica, in base alla**

**media ponderata dei voti conseguiti in alcuni esami e alla celerità e sveltezza di ottenimento del titolo.**

L'anzidetto criterio di accesso previsto dal bando non rispetta l'attualità e concretezza della preparazione dei concorrenti e risulta ancor più discriminatorio e gravemente irragionevole qualora si prenda in considerazione che il sistema sopra descritto, rappresenta una chiara elusione della normativa in materia di accesso programmato ed in particolare della L. n. 264/1999.

La difesa ritiene che non possa negarsi in alcun modo l'evidenza delle illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente.

Invero, l'Ateneo non ha rispettato le procedure imposte dalla legge 264 del 1999 e dal D.M. 31.10.2007 n. 544, non essendoci gli estremi per una programmazione locale di tal guisa, ma soprattutto ha individuato un criterio di ammissione che non si basa in alcun modo sul *“previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*, stabilito dall'art. 4 della legge suddetta quale modalità di selezione degli studenti. Peraltro, la decisione dell'Ateneo non trova alcuna giustificazione negli atti oggi impugnati e citati nel bando di concorso e stride palesemente con il principio meritocratico, nonché con il diritto allo studio che sappiamo essere costituzionalmente tutelato.

Non può di certo sostenersi che il requisito indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale *de qua* possa, garantirsi in base al solo curriculum dello studente che, in primis, non è corrispondente ad un criterio di attualità ma, per di più, non è neppure oggettivo, poiché non può sostenersi che i voti conseguiti nei settori scientifici individuati nel bando riassumano completamente le conoscenze di cui una persona è in possesso.

2. Ferme restando le considerazioni in merito all'illegittimità delle modalità di selezione prescelte dall'Ateneo, è poi opportuno evidenziare e ribadire che la ricorrente è laureata e ambisce all'immatricolazione al corso di laurea magistrale

presso l'Ateneo resistente per proseguire nel suo iter di studi e formazione con la successiva laurea biennale ed essere inserito nel mondo del lavoro. Sul punto, si ricorda che la L. n. 264/1999 disciplina "l'accesso" ai corsi di laurea, prevedendo necessariamente che le prove a cui debbono essere sottoposti gli aspiranti studenti riguardino i programmi delle scuole superiori e lasciando intendere che il sistema della legge sulla programmazione non prevede alcuna forma di test e "imbuto" successivo che, se proposto dopo la laurea, comunque dovrebbe concernere i programmi della scuola secondaria.

La ricorrente, dunque, si è già sottoposta ad una procedura selettiva di ingresso al momento dell'immatricolazione alla laurea triennale, con il legittimo affidamento di poter concludere il proprio percorso formativo, anche per la partecipazione al successivo tirocinio ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi.

Ad essere censurata, tra le varie questioni, è proprio l'introduzione dell'accesso programmato per un corso di studi che è naturale prosecuzione di quello precedente.

Peraltro, nel caso in cui l'Amministrazione dovesse persistere negli anni a venire con le medesime modalità di selezione, la ricorrente si vedrebbe costantemente e definitivamente precluso l'accesso ai corsi di laurea magistrali, in quanto il suo punteggio, così calcolato, sarebbe sempre collocato tra le ultime posizioni.

Astrattamente, la ricorrente potrebbe non completare mai il percorso di studi intrapreso, non potendo neanche correttamente accedere al mondo del lavoro e alla professione di psicologo, poiché come comprovato da tutti i bandi di concorso lavorativi per le pubbliche amministrazioni e non, è sempre richiesto il conseguimento di una laurea quinquennale.

Pertanto, non può non apparire lampante che nel caso di specie non sussistono i requisiti per l'introduzione del c.d. "numero chiuso" e conseguentemente, palese è l'ingiustizia perpetrata dall'Ateneo in questione che escludeva la ricorrente sulla base di un criterio arbitrario, non avente alcuna copertura legislativa, anzi stravolgendo completamente la normativa inerente all'accesso programmato alle

facoltà universitarie (Legge 264/1999), prevedendo delle modalità di accesso ai corsi di laurea in parola per l'a.a. 2024/2025 assolutamente illegittime.

**3.** Sul punto si sottolinea come in caso identico a quello in parola si è già espresso il TAR del Lazio con la sentenza n. 14784/2024 ove si legge che *“come l'autonomia universitaria non può porsi all'origine di fattispecie di corsi a numero programmato diverse da quelle consentite dalla legge, neppure essa può giustificare la previsione di modalità di accesso diverse a quelle legislativamente contemplate, che peraltro non si prestano, come sopra dimostrato, a nessun tipo di interpretazione atta a legittimare la selezione come operata dall'Ateneo resistente. Entro questi termini il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del Decreto Rettorale n. 1430/2023 [...] e del Regolamento didattico della facoltà di Medicina e Psicologia nella parte in cui prevedono che l'accesso al corso di laurea in questione avvenga previa selezione curriculare, nonché della conseguente graduatoria relativa alla procedura in esame”*.

#### **ABSTRACT**

Riassumendo i motivi e le questioni di fatto esposte, il presente ricorso si può sintetizzare nei modi che seguono.

Nel motivo **I)** si è rappresentato come la programmazione non possa intervenire nuovamente nel corso di laurea magistrale. La ricorrente si è laureata in psicologia e necessita della laurea biennale per iscriversi all'albo degli psicologi che le consente lo sviluppo di una “vera” attività professionale.

La stessa legge n. 264/1999 si riferisce “all'accesso” ed è strutturata per il primo anno del corso di laurea e la suddivisione dei corsi magistrali è intervenuta successivamente.

**II)** In attesa dell'esito dell'accesso agli atti e dagli atti resi pubblici dall'Ateneo risulta, *per tabulas*, l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. a) e b) della L. n. 264/1999, ovvero non vi sono laboratori ad alta specializzazione tecnica nell'accezione delineata dalla giurisprudenza e non vi è l'obbligo di tirocinio potendo lo stesso essere presentato e concordato dal singolo candidato.

III) In subordine si deduce che la Legge n. 264/99 all'art. 4 si riferisce all'espletamento di "prove" che nel caso di specie non sono state espletate.

IV) La ricorrente è prossima all'ingresso e il bando e l'agere dell'Amministrazione non chiarisce se i posti degli extracomunitari e quelli successivamente rimasti liberi a seguito di rinunce ecc., siano direttamente assegnabili a parte ricorrente o in via subordinata messi a scorrimento.

Gli atti impugnati, dunque, devono essere annullati per i seguenti

#### MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2.08.1999 N. 264 E DEL D.M. 31.10.2007 N. 544 ART. 7 COMMA 2. ECCESSO DI POTERE PER DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLA NOTA DEL MUR DEL 16.3.2007. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE PER DIFETTO DI PREVISIONE NEL REGOLAMENTO DIDATTICO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI Istanti. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

**I.1.** *In primis* si ritiene che non sia possibile programmare gli accessi *in itinere* e all'interno di un percorso di laurea già iniziato. Ciò non solo per la violazione della normativa costituzionale ex art. 2-3-4-33-34-97 Cost., ma anche poiché ad avviso della scrivente difesa non è possibile l'istituzione della programmazione degli accessi nella laurea biennale, formandosi diversamente un inaccettabile "imbuto" alla "coda" della programmazione.

La programmazione è difatti istituita dalla legge 264 per "l'accesso" ai corsi di laurea come recita in più punti la stessa legge così anche denominata.

**I.1.1.** Quanto predetto è confermato dalla violazione dell'art. 4 della L. n. 264/1999, il quale prevede che necessariamente le prove a cui debbono essere sottoposti gli aspiranti studenti devono concernere i programmi delle scuole superiori. L'art. 4, difatti, recita "*L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è*

*disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi,...*”, lasciando intendere che il sistema della legge sulla programmazione non prevede alcuna forma di test e “imbuto” successivo che, se proposto dopo la laurea, comunque dovrebbe concernere i programmi della scuola secondaria.

Ribadendo ciò, la legge è più che chiara nell’impedire forme selettive ulteriori a quella iniziale ed all’interno del percorso universitario.

L’esplicito riferimento al superamento di apposite prove sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore non lascia dubbi ad interpretazioni circa l’applicabilità dell’accesso programmato al solo primo anno di corso, quando gli studenti neodiplomati accedono per la prima volta alle Università.

**Una diversa lettura della legge n. 264/1999 finirebbe con contrastare con il significato letterale della norma che disciplina, lo si ribadisce, l’accesso al primo anno di università e, di conseguenza, con il canone ermeneutico “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit*”.**

*Sul punto invero va considerato il principio secondo cui il legislatore ubi voluit dixit, “sicché ogni opzione ermeneutica che si risolvesse nell’aggiunta di un diverso “limite” da fissare dev’essere rifiutata “in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023)” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6926/2019).*

Una lettura della L. n. 264/1999 che consentisse la possibilità per ogni Ateneo di chiudere indiscriminatamente i corsi di laurea già sottoposti ad accesso programmato violerebbe chiaramente i principi costituzionali posti a tutela del diritto allo studio.

Nel caso di specie, si impone una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 264/1999 risultando illegittima, di converso, l’eventuale interpretazione non

conforme a Costituzione che ne facciano gli atti del procedimento oggi impugnati pena l'incostituzionalità della norma primaria.

L'interpretazione fornita dalla scrivente difesa è l'unica conforme a Costituzione, di talché ne consegue che ogni diversa interpretazione, anche nel senso fornito dall'Ateneo resistente, risulterebbe incostituzionale.

Difatti, non può non considerarsi che una pronuncia che ammettesse tali forme *in itinere* di selezione e di successiva ed ulteriore programmazione consentirebbe, a titolo esemplificativo, che ogni anno, per il passaggio all'anno successivo, si possano vanificare le immatricolazioni con un nuovo test "programmato".

La *voluntas* è quella di generare un sistema francese privo della copertura legislativa e come tale illegittimo, e che si somma alla programmazione iniziale italiana.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 2.08.1999 N. 264. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE DEI MIGLIORI. ECCESSO DI POTERE PER DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLA NOTA DEL MUR DEL 16.3.2007. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COST.**

L'introduzione, da parte dell'Università degli Studi di Torino della modalità di accesso programmato al corso universitario di Psicologia, si caratterizza per vari profili di illegittimità e, al di sopra di tutto, perché funge da ostacolo, e quindi disincentivo, all'esercizio del diritto allo studio dei concorrenti.

**II.1.** A porsi quale fondamento legislativo dell'introduzione di tale chiusura è legge 264 del 1999, la quale disciplina la "*materia degli accessi ai corsi universitari*".

L'art. 1 della legge 264 del 1999 disciplina infatti la *programmazione* degli accessi a livello nazionale (i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.), mentre, l'art. 2 della predetta legge prevede invece la possibilità di istituire la programmazione negli altri casi, non previsti tassativamente (dal predetto art. 1).

Le circostanze in cui le Università possono prevedere l'accesso programmato, al di fuori delle ipotesi previste dal predetto art. 1, sono sostanzialmente tre:

*“a) corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;*

*b) corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;*

*c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni.”*

Successivamente, è ulteriormente individuato il modo con cui tale ammissione programmata deve essere disposta cioè, ex art. 4 della suddetta legge, *“previo superamento di apposite prove”*.

Tuttavia, è bene precisarlo senza equivoci, come già esposto brevemente nella parte in fatto, non solo il corso di cui in causa non deve essere ad accesso programmato ma ad accesso libero, poiché non si verte né dei corsi dell'art. 1 della l. 264 del 1999 (Medicina, Odontoiatria etc.) né di quelli previsti dal procedimento dell'art. 2, ma per l'accesso al corso di laurea in Psicologia clinica, di cui ci interessa, contingentato e vincolato in virtù di una mera scelta di Ateneo, non si prevede lo svolgimento di una prova d'ammissione bensì, semplicemente, una procedura di valutazione comparativa, e totalmente immotivata.

Da una semplice lettura ed interpretazione della norma emerge dunque che, come stabilito in caso strettamente analogo, il corso di laurea *“non rientra in alcuna di queste tipologie, né nelle altre indicate dall'art. 2 della legge citata 264/1999. Nemmeno rilevano disposizioni Ministeriali che definiscano modalità di accesso diverse dalla libera immatricolazione”* (così il TAR del Lazio III Bis del 26.05.2005; così cfr. ord. 12/2007 del 9.01.2007, Registro Generale, 379/2006;

Ord. n. 13/2007 Registro Generale: 380/2006, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1284/2011).

**È di immediata evidenza che le espressioni quali “laboratori ad alta specializzazione”, “sistemi informatici e tecnologici” o comunque “posti di studio ed attività individualizzate” vadano necessariamente interpretate conformemente alla normativa comunitaria ed in senso strettamente tecnico scientifico, poiché diversamente tali requisiti sussisterebbero per tutti i corsi di laurea esistenti.**

È peraltro un fatto notorio che il corso di laurea in psicologia non rientri tra i “corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso” o tra i “corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati”.

**II.2.** Nella specie, a differenza di quanto asserito dall'Ateneo non vi è alcuna effettiva necessità di far rientrare tale corso nell'ambito dell'art. 2 lett. a), giacché lo studio delle materie del corso non prevede affatto l'accesso a laboratori di così alta specializzazione tali da introdurre il numero programmato di legge.

Tale apodittica scelta dell'Ateneo di Torino, volta a celare dietro il vuoto paradigma normativo, una gestione del corso di laurea che non necessita affatto, in maniera totalizzante ed integrale, di tali strumenti di specializzazione è stato già specificamente censurato dal TAR del Lazio.

Difatti, quest'ultimo, con ordinanza n. 721/2015 (sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Palermo, ordinanza n. 720/2015 sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Catania, ordinanza n. 5816/2015 sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Napoli Federico II) come pure il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1284/11; da ultimo n. 4103/17), ha stabilito che nel caso di specie dei corsi di laurea in Psicologia non si rientra affatto nella previsione di legge, giacché la

norma ha a riferimento “*tecnologie dalle caratteristiche peculiari ed elevate e, ragionevolmente, tali da caratterizzare l’offerta della singola università: non già quando, per la loro usualità od ordinarietà, possano essere considerate come rientranti in una media dotazione universitaria. Non è perciò sufficiente che il corso di laurea comporti in concreto l’utilizzazione di laboratori: occorre che questi, per l’essere “ad alta specializzazione”, realizzino le particolari caratteristiche in questione.*”

*NE VALE IN EFFETTI A QUALIFICARLI IN TAL SENSO IL SOLO FATTO DI DEFINIRLI COME TALI.*

*METTI DEIFINIZIONE SULLA ALTA SPECIALIZZAZIONE*

*“Questo Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in questi sensi sulle caratteristiche delle strumentazioni cui fa riferimento questo art. 2, lett. a), l. 2 agosto 1999, n. 264 (Cons. Stato, VI, 6 marzo 2002, n. 1374) rilevando che il mero utilizzo di laboratori informatici per alcune prove d’esame, o anche per alcune lezioni, non giunge di suo ad integrare il presupposto dell’uso di “laboratori ad alta specializzazione” previsto dalla disposizione, in quanto, in assenza di ulteriori elementi (che spetta all’Università dimostrare), **non si può ritenere che vi sia corrispondenza tra ogni tipo di laboratorio e quelli cui si riferisce la legge, i quali costituiscono cosa diversa dal semplice utilizzo di strumenti informatici.** Il principio appare confacente alla odierna vicenda. Per supportare la tesi dell’Amministrazione, sarebbe stato necessario che la norma avesse fatto riferimento al semplice utilizzo di laboratori. Invece la specificazione “ad alta specializzazione” **indica un quid pluris (nel caso in esame, non dimostrato) rispetto al mero uso di laboratori.** Né quelli utilizzabili per esercitazioni informatiche o casi pratici (ormai diffusi) possono essere riconducibili al paradigma della “alta specializzazione” (sentenza n. 1284/2011).*

**3.** Per di più, in merito alla violazione della previsione normativa di cui alla L. 264 del 1999 si riporta, inoltre, l’intervenuta nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16.03.2007 con la quale venivano denunciati gli effetti di una

eccessiva ed errata interpretazione del riferimento normativo, come sopra, la cui conseguenza diretta è stata quella di aumentare esponenzialmente e irrazionalmente il numero di facoltà con accesso programmato con una netta limitazione al diritto allo studio dei cittadini e soprattutto di coloro che come la ricorrente, intendono iscriversi ad un corso di studi carente di quei requisiti tecnici richiesti dalla L. 264/1999.

*“Dalla rilevazione effettuata il c.d. “numero chiuso” risulta previsto per un numero di corsi che, oltre ad apparire eccessivo, suscita perplessità quanto alla sua giustificazione, **poiché viene fatto generico riferimento all’articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264** ... Tuttavia, in sede di programmazione locale degli accessi, non è spiegato quante e quali di tali circostanze effettivamente ricorrano, e il richiamo alle fattispecie normativamente previste è piuttosto generico (ad esempio, viene sottolineata la necessità che il corso si svolga per ristretti gruppi di studenti, anche in ragione di insegnamenti maggiormente orientati alla futura pratica professionale, ovvero che siano previste modalità di partecipazione degli studenti ad attività formative obbligatorie; viene fatto riferimento ad attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, a volte in condivisione con altro corso di laurea, ma non risulta specificato se i laboratori siano “ad alta specializzazione”; viene indicata la possibilità di fornire agli studenti una adeguata assistenza e tutorato) ... Come è noto, la richiamata legge n. 264 del 1999 trae origine dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998, la quale precisava che “i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diversa da quella legislativa” e faceva rinvio, in assenza di un quadro “organicamente” predisposto dal legislatore nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, alle norme comunitarie.”*

A nostro avviso, dunque, l’Ateneo resistente ha “chiuso” il corso di laurea per cui è causa in sprezzante noncuranza dei dettami legislativi e senza che venisse data una specifica motivazione in merito.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. N. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 3 E 33 COST. CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DI NORMATIVA EMANATO DALLO STESSO ATENEO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO.**

**III.1.** In ogni caso, anche a volersi ritenere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 suddetto, viene pure violato il successivo art. 4 della L. 264/1999.

Del resto, infatti, la stessa legge predetta, nel riferirsi al concetto di ammissione e programmazione, all'art. 4 riporta un espresso riferimento alle "prove" e mai a modalità di accesso alternative che siano prive di un presupposto inerente alla meritevolezza dei candidati.

Ovviamente, come già rilevato, la scrivente difesa sostiene che il corso di Psicologia Clinica, non possa che essere a numero aperto, in quanto si tratta di corso di laurea privo dei requisiti richiamati dall'art. 2 della L. n. 264/1999 e poiché trattasi di un corso di laurea magistrale, per cui la ricorrente ha già superato una selezione per l'ingresso.

Ciò su cui però si vuole primariamente porre l'attenzione di codesto On.le Tribunale sono le propinate modalità di selezione dei candidati.

Per l'accesso al corso di laurea in Psicologia clinica di cui ci interessa, contingentato e vincolato in virtù di una mera scelta di Ateneo, non si prevede neppure lo svolgimento di una prova d'ammissione bensì, semplicemente, una procedura di valutazione comparativa, e totalmente immotivata.

L'art. 3 del bando impugnato che statuisce i criteri per il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni singolo concorrente, difatti, prevede delle metodologie di scelta e cernita che, **oltre a non essere assolutamente idonee a verificare le conoscenze degli studenti, né tanto meno a selezionare i più preparati, si**

**pongono in nettissimo contrasto con quanto statuito dall'art. 4 della L. n. 264 del 1999.**

Il richiamato articolo prevede che *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*.

Invece, la selezione svolta in base alla media ponderata degli esami svolti e alla maggiore sveltezza nel conseguimento della laurea triennale risulta completamente inidonea a soddisfare le finalità appena richiamate, ossia accertare la predisposizione di un candidato per il corso di laurea magistrale.

Dunque, fermo restando il potere discrezionale del Ministero e dell'Ateneo nel ricorrere a misure alternative rispetto al test di ingresso, devono essere in ogni caso predisposte delle prove, così come imposto dalla normativa vigente.

E non solo. Anche i decreti ministeriali richiamati dai bandi, ossia il D.M. 270/2004 (denominato “modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”) e quello del 16 marzo 2007 (rubricato “determinazione delle classi di laurea magistrale”), prevedono che l'Ateneo debba *“verificare l'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale”* (art. 6, comma 2, D.M. 16 marzo 2007), e di certo lo strumento utilizzato dall'Ateneo non consente un'effettiva verifica delle conoscenze di ciascun candidato.

**III.1.1.** Peraltro, tale nuovo metodo di selezione si pone in contraddizione anche con quanto statuito dal Regolamento del corso, il quale prevede che *“la verifica della preparazione personale avverrà a seguito di una procedura concorsuale basata sul precedente curriculum degli studi e su un apposito **esame di verifica.**”*

Nulla di specifico si dice in merito alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale ed anzi all'art. 6 del Regolamento di Ateneo si prevede che **“6.1. Coloro che intendano iscriversi ai corsi di laurea magistrale, devono essere in possesso della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. n.**

509/1999 o di quella conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, di determinati requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione. 6.2. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Al fine di consentire l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale nel rispetto delle scadenze amministrative di Ateneo, è possibile presentare apposita domanda per la verifica dei requisiti curriculari anche prima di aver conseguito la laurea di primo livello. Le eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione al corso di studio con l'integrazione dei CFU mancanti attraverso il superamento di singoli insegnamenti se si è già concluso il percorso triennale, o con insegnamenti aggiuntivi scelti nell'ambito dei crediti liberi se si ha ancora una carriera attiva al percorso triennale. Il titolo di laurea triennale deve comunque essere conseguito prima del termine finale delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrali. La personale preparazione è verificata dalle strutture didattiche competenti, salvo quanto disposto dall'art. 6.3 del D.M. n. 270/2004, con le modalità pubblicate nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio resi pubblici sul Portale di Ateneo. Tale verifica è obbligatoria ed è successiva e mai sostitutiva alla verifica dei requisiti curriculari”.

Come può notarsi, la prima cosa che si evidenzia non è tanto la votazione ottenuta dal singolo candidato con riguardo ad alcuni esami specifici sostenuti precedentemente, **bensi il numero di CFU conseguiti che, in ogni caso, possono essere integrati attraverso il superamento di singoli insegnamenti.**

Il requisito indispensabile che si chiede per l'ammissione al corso di laurea magistrale *de qua*, è quello della laurea triennale che può essere integrata in caso di carenze. Il bando impugnato, invece, seleziona i candidati in base al curriculum triennale, senza possibilità di integrazione alcuna.

È paradossale, pertanto, che i soggetti considerati meritevoli di ammissione alle successive lauree magistrali vengano selezionati in virtù del curriculum triennale. Anche perché, gli è stato permesso, proprio nell'ambito di quello specifico percorso di laurea, di conseguire un titolo, avendone maturato i crediti formativi necessari.

L'Università, mediante il criterio individuato nel bando, non ha realizzato affatto un'adeguata ponderazione delle posizioni e dei valori di cui sono portatori i candidati per l'iscrizione al corso di laurea interessato dal bando di concorso, quello di Psicologia clinica, realizzando piuttosto una valutazione degna di censura giudiziale.

**III.2.** Il solo principio che dovrebbe reggere e regolare le procedure di accesso programmato ai corsi di laurea, come pure viene espressamente stabilito dall'art. 4 della L. 264/1999, è unicamente quello del riconoscimento del merito, tramite la somministrazione di una prova tale da consentire un vaglio concreto sulla preparazione di ciascun concorrente, con il solo limite dei posti disponibili e nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

L'orientamento da seguire dovrebbe andare nel senso di attribuire rilevanza ad un giudizio incentrato sul valore di ogni singolo studente che gareggia per l'assegnazione dei posti limitati e quindi attento soltanto alla preparazione che questi hanno maturato sulla base dei programmi e degli indirizzi individuati nella *lex specialis*.

Come vedremo, questo deve essere, allora, il principale parametro valutativo e criterio guida per la comparazione dei concorrenti, utilizzato dall'Università nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di ingresso nel caso di contingentamento dei posti disponibili. Altrimenti, si deve sottolineare, la programmazione degli accessi non dovrebbe essere istituita, poiché risulterebbe non solo predisposta in violazione di legge, ma anche frutto di una competizione irragionevole.

Stabilire che la selezione tra potenziali studenti debba essere eseguita dall'Ateneo dando un peso specifico e non indifferente al vecchio dato dei voti ottenuti in triennale tradisce l'unico elemento (il merito) in grado di giustificare la predilezione di un soggetto piuttosto che di un altro, poiché in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica.

Tra l'altro, sebbene sia ovvio che la laurea magistrale de qua risulti e si debba dunque considerare il naturale proseguimento della precedente triennale già conclusa, inserendo un'ulteriore chiusura l'Università la rende necessariamente cosa ultronea e differente.

**Sul punto, non può non richiamarsi la giurisprudenza amministrativa ha più volte dichiarato l'illegittimità delle graduatorie nel caso in cui la stessa non dipenda in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori** (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541). La novella del 2010, nel tentativo di valorizzare il merito in maniera più ampia possibile, si proponeva, tra l'altro, di riformare anche la materia dell'accesso al sapere attraverso la delega conferita al Governo per *“la realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi”* sulla base dei principi cardine (art. 1, comma 3) della stessa Legge n. 240 del 2010 e, tra questi, appunto, sul “merito”.

Anche il TAR Milano, con la sentenza del 29/07/2011, n. 2035 asserisce che *“la scelta del legislatore nazionale di regolamentare l'accesso programmato a determinati corsi di laurea mediante procedura informatica, consistente nella sottoposizione dei candidati alla risoluzione di test a risposta multipla, risponde all'esigenza di selezionare i capaci e i meritevoli a proseguire gli studi nelle facoltà connotate da numerus clausus”*.

E infatti, secondo il Consiglio di Stato *“le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 4 della L. n. 264/1999, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva*

*ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l'offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell'ambito dell'Unione europea delle qualifiche conseguite” (Sez. VII, sentenza del 24/06/2022, n. 5219).*

Se invece l'idea è quella di escludere gli studenti poiché i loro voti o titoli non risultano idonei e sufficienti all'ammissione ad un corso magistrale e di conseguenza alla futura carriera, allora perché farli laureare?

Bisognerebbe, a quel punto, promuovere tutti gli universitari triennali con il massimo dei voti, oppure non promuoverli affatto.

Si ribadisce, la Sig.ra Sathya Denegri possiede il titolo di laurea di primo livello, avendone conseguito i relativi crediti ed avendo superato la prova finale di redazione e discussione di un elaborato. Perché permetterglielo quando l'Ateneo sa già di non potergli garantire concretamente la continuità degli studi?

**III.3.** La scelta della resistente, ovviamente, comporta che studenti che abbiano completato la triennale in più tempo, magari semplicemente perché aventi scarse possibilità economiche, e dunque costretti ad alternare gli studi con un'attività lavorativa, siano preventivamente sfavoriti, senza avere nemmeno la possibilità di dimostrare la propria meritevolezza.

Oltretutto, nel caso in cui l'Amministrazione dovesse persistere negli anni a venire con le medesime modalità di selezione, la ricorrente si vedrebbe perennemente posizionata in posizione non utile e, di fatto, sarebbe impossibilitata a completare il ciclo di studi per cui, lo si ricorda, si è già sottoposta ad un test di ingresso, superandolo e poi sostenendo tutti gli esami.

L'illegittimità maggiore, dunque, consiste non solo nell'aver privato la ricorrente della possibilità di concorrere con gli altri e dimostrare le proprie competenze, come se il pregresso curriculum potesse determinare, senza soluzione di continuità, le conoscenze acquisite ed immutabili di un soggetto, ma soprattutto

nelle preclusioni e nell'evidente impossibilità di potersi in futuro abilitare ed iscriversi all'albo degli psicologi, esercitando la libera professione, poiché come comprovato da tutti i bandi di concorso lavorativi per le pubbliche amministrazioni e non, è sempre richiesto il conseguimento di una laurea quinquennale.

**III.4.** Seguendo tale previsione, si finisce per sostenere che al fine di poter terminare il percorso iniziato gli studenti debbano essere costretti ad iscriversi presso gli unici Atenei d'Italia che mantengono l'accesso libero alla facoltà di psicologia, abbandonando la loro casa, i loro affetti e le loro abitudini.

Inevitabilmente, ed in base a fondamenti legislativi inesistenti, si nega il diritto allo studio, nonché al lavoro, costituzionalmente garantiti, o si contingenta strettamente ed esclusivamente a chi abbia ottenuto o potuto permettersi votazioni alte negli esami passati. Senza alcuna possibilità di rivalsa.

In sintesi, ad essere leso è l'art. 34 della Costituzione, per mano dell'Ateneo resistente ed in assenza (*recte*, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

Difatti, si specifica che *“ogni limitazione del numero degli accessi al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge costituisce pertanto un'ingiustificata limitazione del diritto allo studio garantito dall'art. 34 della Costituzione, in più casi censurata dai giudici amministrativi”*.

**Un assunto diverso rispetto a quello propinato nel presente giudizio sulla modalità di selezione dei candidati potrebbe portare alla conseguenza aberrante di consentire una politica di settore che contrasta definitivamente con i principi del diritto all'accesso agli studi per tutti (art. 33 e art. 34 Cost.), della funzione sociale del diritto allo studio (art. 3 Cost.) ed infine con il principio di uguaglianza e non discriminazione, nonché di parità di trattamento (97 Cost.).**

**I requisiti della legge n. 264 del 1999 devono essere interpretati nel senso rigoroso indicato dalla stessa giurisprudenza e una applicazione del numero**

**chiuso come quella di specie non può essere slegata da parametri oggettivi predeterminati e indicativi di un'effettiva e diretta relazione tra il merito dimostrato dai concorrenti e la loro selezione ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea.**

In conclusione, una volta illegittimamente introdotto l'accesso programmato, l'Ateneo di Torino avrebbe quanto meno dovuto prevedere degli strumenti in grado di selezionare i migliori o, almeno, dare la possibilità agli studenti di cimentarsi in una prova e testare le proprie competenze, così come previsto dalla L. n. 264 del 1999.

Tutto ciò, invece, è stato completamente disatteso dai bandi impugnati.

**IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.**

**IV.1.** Lo stesso bando prevede una nota ove si stabilisce che *“I posti che, all'esito delle procedure di iscrizione e riassegnazione dei posti, risulteranno non coperti da studenti/esse extra UE non residenti in Italia potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli/ delle studenti/esse italiani/e, UE ed extra UE legalmente soggiornanti in Italia”.*

Sul punto la difesa ha chiesto chiarimenti alla PA con un formale accesso agli atti in attesa di riscontro. Tuttavia dalla graduatoria e da un esame dei dati parziali in nostro possesso emerge la attuale mancata distribuzione di tali posti.

Tuttavia appare plausibile, osservando la prima graduatoria di merito, che i posti riservati agli studenti extracomunitari residenti all'estero, siano rimasti residui e disponibili.

I posti vacanti, ad un primo sguardo del bando, sarebbero allo stato 7, ovvero quelli riservati ai candidati residenti extra UE e residenti all'estero, non redistribuiti, a cui si sommano tutti gli altri che sopravvengono per plurimi motivi (bandi per trasferimento anche per coorti successive, rinunce etc.).

E il *leit motiv* del presente motivo è proprio la riassegnazione dei posti rimasti vacanti a qualsiasi titolo.

Granitica giurisprudenza ha sempre affermato che “l’Amministrazione ha l’obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

Si specifica che “l’illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria in questione sino alla copertura integrale dei posti messi a concorso e rimasti vacanti o, comunque, liberatisi, è fondata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale del C.G.A. e di questo TAR, secondo il quale la ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all’istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture, secondo un criterio di economicità, che esige la piena utilizzazione delle medesime (vedi decisioni del C.G.A. n. 633, 634 e 635 del 21 luglio 2008). Conseguentemente è stato ritenuto che le Università debbano utilizzare integralmente i posti (comunque) resisi disponibili, essendo questa la interpretazione delle disposizioni in materia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione ed ai canoni di logica e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (vedi T.A.R. Palermo, I, 9 ottobre 2008, n. 1252, 7 giugno 2007, n. 1637, 24 maggio 2007, n. 1433; II, 10 giugno 2009, n. 1216, 2 novembre 2006, n. 2583 e n. 2584)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1295).

**IV.2.** Tra l’altro, i posti disponibili, a prescindere dalla collocazione in graduatoria, **vanno attribuiti a parte ricorrente che ha agito giudizialmente**

per ottenerli (T.A.R. Catania, Sez. I, agosto 2011, n. 2103; ord. 20 aprile 2010, n. 448; ord. 15 aprile 2011, n. 508, sentenza 24; T.A.R. Palermo, Sez. I, 7 giugno 2007, n. 1637; C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635, T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Chi non impugna, in altre parole, nonostante sopravvanzanti parte ricorrente, non può beneficiare di doglianze con le quali si contesta l'illegitima previsione del bando (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez. I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; in riforma dell'opposta posizione del TAR PALERMO, **C.G.A. n. 194/15** seppur con riguardo allo scorrimento di graduatoria "in danno" di soggetti inerti).

La posizione assunta dal G.A., dunque deve *“essere condivisa alla stregua della prevalente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, n. 5434/09), secondo cui in presenza di un rapporto di congruità fra le strutture dell'Università e il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio, sancita dall'art. 34 comma 1, cost. - che si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione - porta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati (vedi anche, ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo sentenza 141/2008); che il diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui i posti riservati agli extracomunitari costituiscono una quota non occupabile dagli studenti comunitari, non considera che, stante i ricordati principi costituzionali sul diritto allo studio ed al sapere, le uniche norme che debbono essere stabilite espressamente sono quelle che in qualche modo limitano il diritto prefigurato dalla Carta fondamentale della Repubblica e non certo le norme che, nel rispetto della Costituzione, consentono il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini”*.

Chiaro quindi risulta che dei posti messi a bando per il contingente degli studenti non comunitari non risulta occupato alcun posto, il quale rimane disponibile. Pertanto, in base alla predetta giurisprudenza è evidente la necessità che tali residui vengano riassegnati ai candidati presenti all'interno della graduatoria. Da ultimo si vedano le ordinanze del Consiglio di Stato che, in accoglimento delle domande cautelari presentate, consideravano *“meritevole di favorevole considerazione la censura relativa alla mancata redistribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari”* e pertanto disponevano all'Amministrazione l'effettuazione delle relative verifiche di posti riservati a studenti extracomunitari vacanti ed inoptati anche accogliendo le doglianze di parte ricorrente (Cons. Stato, ordinanze Sez. VI del 19 marzo 2018 n. 1269 e 5 aprile 2018 n. 1497).

#### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

L'Ateneo resistente non ha evaso l'istanza di accesso agli atti avanzata da parte ricorrente con la quale si chiedevano:

1. Tutte le delibere e i verbali della Giunta della Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi di Torino connesse alla presente procedura.
2. Tutte le delibere e i verbali del Senato Accademico dell'Università di Torino con riferimento alle modalità di accesso programmato previste per il corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica qui trattato.
3. Tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino correlate alle modalità di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica.
4. Regolamento Didattico della facoltà Psicologia dell'Università degli studi di Torino.
5. Regolamento Didattico dell'Ateneo di Torino.
6. Regolamento didattico dei corsi di laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell'Università degli studi di Torino.

7. Decreti Rettorali emanati al fine di indire la procedura di accesso programmato al corso di laurea ad accesso programmato in Psicologia Clinica dell'Università degli studi di Torino.
8. Delibera del Senato Accademico 3/2023/IV/13 del 19 dicembre 2023 relativa alle "Procedure per l'iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2024/2025".
9. Proposta formulata dal Senato Accademico 4/2024/V/2 del 6 febbraio 2024, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l'anno accademico 2024/2025.
10. Deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia seduta del 17/04/2024, concernente la programmazione per l'accesso al primo anno dei corsi di studio e la modalità di erogazione delle prove per l'anno accademico 2024/2025.
11. Della delibera assunta dal Senato Accademico del 19 marzo 2024 relativa alle Scadenze amministrative per l'anno accademico 2024/2025.
12. Copia di ogni verbale e/o atto e/o provvedimento anche interno della Commissione e di tutti gli organi e/o uffici ad essa collegati, relativi alla procedura di accesso programmato al corso di cui in parola.
13. Il numero dei posti effettivamente occupati dai candidati di Paesi extra UE residenti all'estero rispetto a quelli messi a bando, nell'ambito della graduatoria degli ammessi alle procedure di valutazione comparativa dei titoli per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica l'a.a. 2024/2025 presso l'Università di Torino.
14. Il numero dei posti rimasti disponibili, ivi compreso il numero dei posti rimasti vacanti a seguito di rinunce e/o decadenze, nell'ambito della graduatoria degli ammessi alle procedure di valutazione comparativa dei titoli per l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica l'a.a. 2024/2025 presso l'Università di Torino.

15. Nominativo ed indirizzo di residenza del soggetto che l'Amministrazione riterrà controinteressato e/o cointeressato.

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**, mediante pubblici proclami con modalità telematiche. **Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti banditi a mezzo pec.

#### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il ricorso è ovviamente assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi. Difatti, non può non richiamarsi la posizione del Consiglio di Stato assunta con Ordinanza Collegiale motivata e in riforma di un provvedimento del TAR del Lazio, proprio su un corso di laurea magistrale in psicologia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ord. n. 1403 del 4 aprile 2017, Pres. Santoro, Rel. Simeoli). Come pure non può non evidenziarsi come con conferma di una sentenza di accoglimento del TAR Lazio, il Consiglio di Stato, proprio per il corso di psicologia, ha accolto i motivi sull'illegittimità del numero chiuso nel caso di specie per i laboratori di alta specializzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1284/2011, Pres. Severini, Rel. Taormina).

In punto di *periculum* invece si rappresenta la peculiare posizione della ricorrente, che non solo a breve vedrà iniziare le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e da cui è stato illegittimamente escluso ma che dovrà rimanere in attesa

senza, nel frattempo, poter continuare il percorso di studi prescelto e prendere parte alle attività in esso previste, nella città dove vive e in cui risiedono i propri affetti. Relativamente a ciò deve infatti sottolinearsi che la ricorrente, qualora non venisse accolta la richiesta di ammissione in via cautelare, subirebbe grave pregiudizio determinato dall'inerte trascorrere del tempo che, come la procedura de qua insegna, è talvolta un parametro di giudizio. Né quest'ultima dovrebbe essere costretta a trasferirsi dalla sua casa e dal luogo ove ha ormai costruito i suoi affetti, rincorrendo e ricercando il libero accesso allo studio.

**Un'urgente ammissione, dunque, al corso di laurea ambito è richiesta per permettere alla ricorrente di frequentare le lezioni e consentire così di rimanere al passo con gli altri studenti e poter così svolgere gli esami del primo semestre. Inoltre, l'impossibilità di accedere al corso di laurea magistrale precluderebbe alla ricorrente la possibilità di avere i requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi di cui al tipo A.**

Diversamente patirebbe un gravissimo ed irrimediabile danno.

Viceversa per l'Amministrazione non vi sarebbe alcun grave pregiudizio per l'immatricolazione di parte ricorrente.

*Il Consiglio di Stato ha già deliberato come prevalente "l'interesse degli appellanti ad evitare, nelle more della fase di merito, ripercussioni negative sul proprio percorso di studi" (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, ord. n. 1403 del 4 aprile 2017, Pres. Santoro, Rel. Simeoli, sul periculum vedi poi TAR Lazio ordinanza del 21 febbraio 2008 per il ricorso avente R.G. 11038/2007 confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato avente numero 2815/2008 per il ricorso avente r.g. 215/2008; Tar Emilia, Parma, 364-365 del 2008) che concedevano la sospensiva a ricorrenti (in alcuni casi per gruppi oltre 100 persone) che chiedevano l'ammissione al corso di studi in Psicologia ritenendo che il periculum in mora fosse insito nella stessa non ammissione al corso di laurea e nella necessità della prosecuzione degli studi.*

Nel caso di specie trattasi infatti di un bene della vita costituzionalmente tutelato, come il diritto allo studio, che non può essere compresso e oltretutto i motivi principali non portano in alcun modo all'annullamento della procedura, semmai ad una sua apertura.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

A codesto On.le T.A.R. adito, previo accoglimento dell'istanza cautelare collegiale, di annullare tutti gli atti impugnati in parte qua e nella parte di cui in interesse e dei motivi di cui in atti, consentendo e garantendo l'immatricolazione di parte ricorrente.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi che si dichiarano antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di euro 650,00.

Roma 22 novembre 2024

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 22/11/2024 12:06:39

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti